



Delibera della Giunta Regionale n. 284 del 12/06/2012

A.G.C. 7 Gestione e Formazione del Personale, Org.ne e Metodo

Settore 1 AA.GG., Personale Rapporti OO.SS., Contenzioso

Oggetto dell'Atto:

PROVVEDIMENTI IN ORDINE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N.1684
DEL 6.11.2009.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

Premesso che:

è attivo il servizio sostitutivo di mensa mediante erogazione di buoni pasto per il personale dipendente della Giunta Regionale della Campania e che attualmente il valore facciale di ogni buono pasto è pari a €9,30 iva inclusa;

con deliberazione della Giunta Regionale n. 1684 del 6.11.2009, si è stabilito di aumentare il valore facciale del buono pasto da €9,30 a €10,00, prevedendo in particolare:

“ 1) di adeguare e quindi fissare ad €10,00, IVA compresa, il valore facciale del singolo buono pasto per assicurare il servizio sostitutivo di mensa per il personale dipendente della Giunta Regionale;

2) di autorizzare l'espletamento della gara per l'individuazione del nuovo contraente per l'affidamento, per un biennio, della gestione del servizio sostitutivo di mensa, mediante erogazione di buoni pasto del valore facciale di €10,00, IVA compresa, in favore del personale dipendente della Giunta Regionale della Campania, tenendo conto delle direttive indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate.....omissis...”;

in esecuzione di detta deliberazione è stata avviata in data 05.02.2010, con la pubblicazione del bando di gara, la procedura aperta per l'aggiudicazione ad un nuovo contraente dell'appalto del servizio sostitutivo di mensa per un periodo di due anni, prevedendo il valore facciale del buono pasto pari a €10,00, IVA compresa;

Visto l'articolo 9 del Decreto Legge 78/2010 convertito in legge 122/2010 che al comma 1 prevede: “per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento economico accessorio,..... non può superare in ogni caso il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva”;

Atteso che:

con la circolare n.12 del 15.04.2011 il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – sostiene che l'invarianza dei trattamenti retributivi nel triennio 2011/2013 indicata nella disposizione di cui all'articolo 9 del D.L.78/2010, convertito con modificazioni in legge 122/2010, riguarda anche il valore dei buoni pasto la cui misura non può essere incrementata nel medesimo periodo, in quanto, ai sensi dell'art.51, comma 2 lett.c) del TUIR, i buoni pasto costituiscono redditi da lavoro dipendente per importi superiori a €5,29;

con parere n. 187 del 21.07.2011 la Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, riscontrando un quesito teso ad avere cognizione se nel computo del trattamento ordinariamente spettante al singolo dipendente rientrassero i buoni pasto, ha affermato (richiamando analogo parere della Sezione di Controllo della Emilia Romagna n. 25 del 17.06.2011) che ai sensi dell'articolo 51, comma 2 lett.c) del DPR 22.12.1986 n.917, il buono pasto non concorre a costituire reddito da lavoro dipendente solo fino all'importo complessivo giornaliero di €5,29 ed ha ritenuto che il divieto di aumentare “il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010” di cui all'articolo 9, comma 1, del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, fosse violato in caso di incremento del valore del buono pasto oltre la quota predetta;

la natura assistenziale del buono pasto è limitata a detta soglia assumendo lo stesso natura retributiva per gli importi superiori a €5,29;

analogo e conforme risulta essere il parere n.651 del 6.11.2011 emesso dalla Corte dei Conti Sezione regionale di Controllo per la Lombardia;

con propria nota del 4.10.2011 prot.n.747765, il Settore AA.GG. e Rapporti con le OO.SS. dell'A.G.C.07, ha formalizzato richiesta di parere all'Avvocatura regionale, circa la corretta applicazione della disposizione di cui all'art.9, comma 1, del D.L. n.78/2010 convertito in legge 122/2010, evidenziando anche che la disposizione di legge è sopravvenuta rispetto alla citata deliberazione n.1684/09 e alla indicazione della gara;

in riscontro alla predetta richiesta è stato fornito dall'Avvocatura regionale il parere con nota prot.n.898882 del 25.11.2011 in cui si evidenzia l'obbligo del Settore competente di agire in conformità alle norme e alle deliberazioni della Corte dei Conti sopra richiamate e ribadite nella stessa richiesta di parere;

in linea con le deliberazioni adottate dalle Sezioni di Controllo della Corte dei Conti in merito e con quanto riportato nel parere dell'Avvocatura regionale, al fine di rispettare la disposizione di cui al citato articolo 9, comma 1, del D.L. n.78/2010, è obbligatorio non procedere all'aumento del valore facciale del buono pasto per il personale dipendente dell'Ente a €. 10,00 e lasciare invariato l'importo di €. 9,30, vigente nell'anno 2010;

con riguardo alla predetta procedura di gara il Settore Provveditorato ed Economato ha adottato il provvedimento definitivo di aggiudicazione e che pertanto è necessario attivarsi per rideterminare il valore facciale del buono pasto e quindi fissare detto valore in €.9.30, IVA inclusa, modificandolo prima della definitiva stipula del contratto per adeguarsi alla disposizione di legge sopravvenuta;

Rilevato che:

nei documenti posti a base della procedura aperta per l'individuazione del nuovo contraente per lo svolgimento del servizio sostitutivo di mensa per il personale dipendente della Giunta Regionale e, in particolare all'articolo 4, comma 6, del capitolato speciale di appalto e all'articolo 2, comma 2, dello schema di contratto di appalto, è previsto, inoltre, che durante il corso della fornitura la Regione ha la facoltà di modificare il valore facciale del buono pasto nei limiti del 20% in diminuzione o in aumento e che la Società si dovrà adeguare alla relativa modifica restando obbligata ad eseguire il servizio alle condizioni previste dal contratto con rinuncia espressa a qualsiasi correlativa pretesa e/o risarcimento di eventuali danni garantendo la fornitura dei buoni pasto con il nuovo valore facciale, con la conseguente variazione del corrispettivo e applicando al nuovo valore facciale lo stesso sconto stabilito in sede contrattuale;

il citato DL n.78/2010, al quale doverosamente è necessario attenersi, impone all'Ente di non consentire l'aumento del buono pasto al fine di non incorrere in una violazione di legge;

la Giunta Regionale ha adottato specifico provvedimento per il rispetto delle disposizioni in tema di patto di stabilità interno e in particolare con la deliberazione n.156 del 28.03.2012, è stato determinato il tetto programmatico per l'anno 2012 degli impegni e dei pagamenti;

Ritenuto quindi di dover procedere alla rideterminazione del valore facciale del buono pasto, nell'ambito del servizio sostitutivo di mensa reso per il personale dipendente della Giunta Regionale della Campania, nell'importo di €.9,30 non essendo possibile, per intervenuta disposizione di legge, aumentare detto valore rispetto a quello vigente alla data di approvazione della disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, del richiamato D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010;

Dato atto che del presente provvedimento sarà data informativa alle OO.SS.;

PROPONE e la Giunta, in conformità, all'unanimità

Delibera

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate:

1) rideterminare in €.9,30, IVA compresa, il valore facciale del singolo buono pasto da erogare al personale dipendente della Giunta Regionale della Campania nell'ambito del servizio sostitutivo di mensa, al fine di rispettare il dispositivo dell'articolo 9, comma 1, del D.L. 31.05.2010 n. 78, convertito in legge 30.07.2010 n. 122, che prevede che l'importo del trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti non possa superare negli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010.

2) dare mandato al competente Settore 01 dell'A.G.C. 07 per l'esecuzione del presente provvedimento con riferimento al nuovo appalto del servizio sostitutivo di mensa nei confronti dell'aggiudicatario.

3) disporre che il presente provvedimento venga inviato a tutti i Settori dell'A.G.C. 07, al Settore Entrate e Spese dell'A.G.C. 08, al Settore Provveditorato ed Economato dell'A.G.C. 10 e al Settore Stampa dell'A.G.C.01 per la pubblicazione sul B.U.R.C.